



Automobile Club Como

CAPITOLATO SPECIALE

Installazione e gestione di stazioni di ricarica ad accesso pubblico presso le Delegazioni ACI comasche a favore della diffusione, anche in ambito cittadino, di green point per una mobilità elettrica più sostenibile

SOMMARIO

1. Oggetto	2
2. Marchio.....	3
3. Progetto di cantierizzazione e procedura operativa	3
4. Tecnologia Quick, Fast ed Ultrafast	4
5. Manutenzione ordinaria, straordinaria e sostituzioni.....	4
6. Assicurazione civile per responsabilità civile verso terzi.....	5
7. Tariffa agevolata per i soci ACI ed i residenti di ogni comune.....	5
8. Allocazione del rischio e recesso dell'Impresa	5
9. Revoche, difficoltà di installazione o recesso.....	5
10. Penali.....	6
11. Inadempimento contrattuale.....	6



1. Oggetto

L'Automobile Club Como affida in subconcessione la realizzazione, installazione e gestione di stazioni di ricarica ad accesso pubblico da realizzare nel Comune di Como e nel territorio provinciale, secondo le condizioni indicate nell'offerta tecnica (**doc. b**) ed economica (**doc. c**) presentate dall'Impresa in sede di gara, precisamente:

Comune
Como
Alzate Brianza
Appiano Gentile
Bellagio
Cabiate
Cantù
Carlazzo
Erba
Fino Mornasco
Lomazzo
Lurgano D'Erba
Mariano Comense
Menaggio
Olgiate Comasco
Gravedona
San Fedele Intelvi

Il presente contratto:

- **a)** comporta l'affidamento in **subconcessione del suolo pubblico**, in virtù del provvedimento di concessione di suolo rilasciato da ogni singolo comune, ai sensi dell'art. 57, comma 8, del D.L. 76 del 2020 (convertito in Legge 120 del 2020), secondo cui: *“un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse”*;
- **b)** comporta il **diritto d'Uso del Marchio ACI** (ricaricaci) (classe n. 39 - trasporto), nell'ambito del territorio di competenza dell'Automobile Club Como ed unicamente abbinato alla denominazione “Automobile Club Como”, in virtù di quanto previsto dall'art. 11, del Regolamento d'Uso del Marchio ACI, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del medesimo regolamento. L'eventuale revoca in tutto o in parte della suddetta autorizzazione comporterà il venir meno del contratto;
- **c)** risulta **estraneo** all'ambito di applicazione del D.lgs 50 del 2016 (se non per quanto attiene alle norme espressamente richiamate e per i principi generali), vertendosi in materia di subconcessione di bene pubblico o comunque di autorizzazione per attività non contingentate (non assimilabili a concessione di diritto pubblico);
- **d)** viene dato nella forma dell'**accordo quadro**, in analogica con quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs 50 del 2016, quale contratto normativo i cui effetti si produrranno unicamente in seguito al rilascio del provvedimento di autorizzazione \ concessione da parte di ciascun comune indicato innanzi. L'Automobile Club informerà l'Impresa circa il rilascio della suddetta autorizzazione \ concessione affinché la stessa possa allestire la colonnina di ricarica nei termini



Automobile Club Como

previsti dal presente capitolato. Qualora parte o tutti i comuni non dovessero rilasciare il provvedimento di autorizzazione \ concessione oppure revocarlo, il presente contratto non produrrà effetti in tutto o in parte, senza che l'Impresa possa avanzare richieste di risarcimento danni, indennizzo, revisione del proprio piano economico finanziario, neppure per ragioni connesse alla riduzione di economie di scala.

Al fine di attuare il suddetto regime di subconcessione della superficie, insistente su area pubblica, nella quale installare i dispositivi di ricarica:

- l'Automobile Club Como affida all'Impresa la realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici all'interno del Comune di Como e nel territorio provinciale;
- l'Automobile Club, anche per conto delle proprie delegazioni presenti sul territorio provinciale, ha redatto a tale scopo un progetto per la realizzazione e gestione di punti e stazioni di ricarica (**doc. a**);
- tale obiettivo rientra nei propri scopi istituzionali come servizio a favore degli automobilisti, ancorché non rappresenti un servizio pubblico di interesse generale in regime di esclusiva, non trattandosi dunque di concessione di servizio pubblico ma di subconcessione di aree pubbliche affidate all'Automobile Club con convenzione ex. art. 15 della l. 241 del 1990 da parte degli enti di riferimento;
- che in virtù degli accordi sottoscritti tra l'Automobile Club ed i singoli Comuni: *“Le parti stabiliscono che l'Automobile Club, ottenuta l'autorizzazione richiesta con il presente provvedimento, provvederà ad individuare il soggetto realizzatore e gestore dell'infrastruttura di ricarica tramite una procedura di evidenza pubblica, ai sensi della Legge 241 del 1990.”*;
- l'Automobile Club Como intende così promuovere e diffondere la mobilità sostenibile;
- la promozione e diffusione della mobilità sostenibile rientra anche tra gli obiettivi anche delle Amministrazioni comunali;
- gli accordi ex. art. 15 della l. 241 del 1990 sono stati o saranno sottoscritti dai comuni ai sensi:
 - dell'art. 57 del D.L. 76 del 2020 (convertito in Legge 120 del 2020), in particolare il comma 2, lett. d) prevede che *“La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire [] ... d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico”*;
 - dell'art. 57, comma 8 del D.L. 76 del 2020 (convertito in Legge 120 del 2020) prevede che *“un soggetto pubblico o privato può richiedere al comune che non abbia provveduto alla disciplina di cui al comma 6 ovvero all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse”*.

2. Marchio

Ogni Colonnina di ricarica sarà riconoscibile attraverso la presenza dei brand ACI Como – Comune di riferimento – Impresa che installerà la stazione, secondo il layout presentato dalla stessa Impresa concorrente in sede di gara.

3. Progetto di cantierizzazione e procedura operativa



Automobile Club Como

L'Impresa, una volta ricevuta la comunicazione dell'Automobile Club Como, circa l'intervenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione \ concessione da parte di ciascun comune, è tenuta ad acquisire a propria cura e spese ogni eventuale autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, rimanendo al riguardo l'unica responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale.

L'Impresa deve installare la colonnina entro il termine **massimo di sessanta giorni** dalla suddetta comunicazione da parte dell'Automobile Club. In caso di ritardo l'Automobile Club trasmetterà una diffida assegnando ulteriori quindici giorni, decorsi i quali il suddetto ente potrà dichiarare il contratto risolto in tutto o per il territorio del comune interessato dall'inadempimento.

Prima di installare ogni Colonnina di ricarica l'Impresa è tenuta ad effettuare un sopralluogo tecnico congiuntamente agli enti preposti dell'Amministrazione comunale e dell'Automobile Club, finalizzato all'individuazione puntuale delle posizioni delle infrastrutture di ricarica all'interno delle aree identificate e alla verifica della fattibilità dell'installazione sotto il profilo urbanistico e paesaggistico.

Una volta verificata positivamente la fattibilità rispetto ai diversi profili di verifica, l'Impresa procederà quindi con la richiesta e sopralluogo con i tecnici del gestore di rete, per la verifica della disponibilità di potenza adeguata erogabile dalla rete e la definizione delle specifiche realizzative e di allacciamento alla rete di distribuzione.

Prima di procedere all'installazione di ogni singola Colonnina di ricarica l'Impresa dovrà inoltre presentare all'Automobile Club ed al Comune lo sviluppo del progetto esecutivo della realizzazione, comprendente layout realizzativo, rendering fotografico, e schema elettrico.

L'Impresa è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori necessari, ivi compresi quelli di apposizione della segnaletica orizzontale e verticale e di ogni altra richiesta pervenutale dall'Amministrazione comunale. A titolo meramente esemplificativo gravano sull'Impresa anche gli eventuali oneri per allacciamenti all'energia elettrica, deviazioni di tubazioni, scarichi e per riparazione di danni causati a qualsiasi manufatto ed impianto posto nel sottosuolo. Graverà altresì sull'Impresa ogni opera ritenuta indispensabile per non danneggiare né l'interesse dell'Automobile Club, del Comune e di terzi.

Una volta ultimata l'installazione di ogni Colonnina di ricarica l'Impresa è tenuta a darne comunicazione scritta tramite PEC all'Automobile Club, allegando il relativo certificato di collaudo e tutti i documenti e pratiche inoltrare agli enti competenti ai sensi di legge.

L'Impresa potrà provvedere al collegamento delle colonnine di ricarica con la rete elettrica pubblica richiedendo al competente distributore di rete locale una nuova connessione, soltanto dopo aver effettuato il collaudo della stessa.

4. Tecnologia Quick, Fast ed Ultrafast

L'Impresa è tenuta ad installare la Colonnina di ricarica che consenta di rifornire i veicoli nel minor tempo possibile, in base alle tecnologie di vario grado descritte nella propria offerta tecnica. Laddove non sia possibile installare la Colonnina di livello superiore, l'Impresa dovrà darne specifica motivazione scritta all'Automobile Club, se del caso producendo le dichiarazioni del distributore di energia elettrica locale o comprovando altra fondata ragione.

5. Manutenzione ordinaria, straordinaria e sostituzioni

L'Impresa è tenuta ad effettuare a propria cura e spese, remunerata unicamente dalla tariffa applicata, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Colonnine di ricarica, nonché a provvedere alla loro sostituzione in caso di obsolescenza, atti vandalici, etc.



Automobile Club Como

L'Impresa è tenuta a trasmettere all'Automobile Club, entro il 31 gennaio di ogni anno, il resoconto degli interventi di manutenzione effettuati nell'anno precedente, in conformità con quanto indicato nella propria offerta tecnica presentata in sede di gara.

6. Assicurazione civile per responsabilità civile verso terzi

L'Impresa è l'unica responsabile di qualsivoglia danno dovesse arrecare a terzi e si impegna a mantenere attiva la polizza assicurativa con i massimali indicati nel contratto.

7. Tariffa agevolata per i soci ACI ed i residenti di ogni comune

Ogni Colonnina di ricarica consentirà – attraverso un'app, RFID o altra tecnologia – il riconoscimento del soggetto che si appresta alla ricarica, in modo da assicurare la **tariffa agevolata** alle due specifiche categorie di utenza appresso indicate, in base allo sconto sui prezzi applicati alla generalità dei clienti indicato in sede di gara e specificato nel contratto. La tariffa agevolata sarà applicata:

- a tutti i **soci ACI** mediante il riconoscimento della tessera ACI, consentendo a quest'ultimo di effettuare la ricarica ad una tariffa agevolata, pari a quella praticata alla generalità degli utenti, scontata della percentuale indicata dall'Impresa in sede di gara ed indicata nel contratto;
- ai **cittadini residenti** nel comune sul quale sono installate le rispettive colonnine di ricarica, mediante riconoscimento della Carta di Identità Elettronica dalla quale ricavare l'indirizzo di residenza. La tariffa agevolata sarà applicata a tutti i cittadini sulla carta di identità elettronica sarà riportata la residenza nel comune di riferimento, ancorché nel frattempo si siano trasferiti, tenuto conto della validità temporale della suddetta carta di identità una volta rilasciata.

8. Allocazione del rischio e recesso dell'Impresa

Tutti i costi, imposte, tasse per la realizzazione, installazione e gestione di stazioni di ricarica, ivi incluse tutte le imposte, tasse, oneri accessori e sopravvenuti in genere ed a qualunque titolo, saranno ad esclusivo carico dell'Impresa che si assume al riguardo ogni relativo rischio.

Non trattandosi di concessione di servizio pubblico ma di concessione di bene, non soggetto a privativa, non si darà in alcun caso seguito alla revisione del piano economico finanziario che l'Impresa dovesse avere predisposto.

Nel caso in cui per qualunque ragione la gestione non dovesse essere più economicamente sostenibile, l'Impresa dovrà darne tempestiva comunicazione all'Automobile Club, e previa autorizzazione del suddetto ente disinstallare le colonnine e procedere alla rimessa in pristino dell'area entro i successivi sette giorni.

Resta a carico dell'Impresa ogni rischio connesso allo stazionamento di veicoli non elettrici all'interno degli stalli di sosta destinati alla ricarica, dovendo procedere autonomamente a richiedere l'intervento della Polizia Municipale al riguardo. L'Automobile Club non risponderà in alcun caso del mancato intervento dei competenti organi chiamati ad emettere i provvedimenti sanzionatori o di rimozione.

9. Revoche, difficoltà di installazione o recesso

Il Comune e/o l'Automobile Club potranno in ogni momento revocare la subconcessione di ogni spazio e dunque della possibilità di installare o mantenere una o più colonnine di ricariche ed in tal



Automobile Club Como

caso l'Impresa è tenuta a rimuoverle o trasferirle immediatamente o entro il termine massimo assegnato.

L'Impresa è altresì consapevole che se in fase attuativa dovessero emergere difficoltà di installazione, per qualsivoglia ragione, la stessa non potrà procedere alla realizzazione e gestione del singolo punto di ricarica e non potrà richiedere alcun rimborso, ristoro o pretesa di sorta all'Automobile Club.

L'Automobile Club potrà inoltre recedere dal presente contratto con comunicazione scritta con preavviso di quindi giorni.

In tutti i suddetti casi all'Impresa non spetterà alcun indennizzo, risarcimento del danno o pretesa di sorta a cui per quanto occorrer possa fin d'ora espressamente rinuncia.

10. Penali

Salvo il risarcimento del maggior danno si applicheranno le seguenti penali:

- colonnina non funzionante, laddove a seguito di formale contestazione l'Impresa non provveda a ripristinarla entro i successivi tre giorni: € 100,00 per ogni giorno;
- colonnina in pessimo stato di manutenzione o degrado: € 50,00 per ogni giorno;
- colonnina sprovvista dell'apposizione del *brand* ACI indicato nell'offerta tecnica: € 30,00 per ogni giorno di mancata apposizione;
- colonnina che non consenta ai soci ACI di usufruire delle agevolazioni tariffarie offerte in sede di gara: penale pari al doppio del risparmio conseguito dall'Impresa ed in ogni caso non inferiore a € 100,00 per ogni giorno di inadempimento.

11. Inadempimento contrattuale

L'Automobile Club potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta e senza messa in mora nel caso di (anche nel caso di una sola colonnina):

- colonnina non funzionante, laddove a seguito di formale contestazione l'Impresa non provveda a ripristinarla entro i successivi tre giorni;
- colonnina in pessimo stato di manutenzione o degrado;
- colonnina sprovvista dell'apposizione del *brand* ACI indicato nell'offerta tecnica;
- colonnina che non consenta ai soci ACI di usufruire delle agevolazioni tariffarie offerte in sede di gara.

IL DIRETTORE
Dott. Roberto Conforti